



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SERVIZI SOCIALI

Registro Interno n. **59**

Registro Generale n. **416**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
SERVIZI SOCIALI**

Assunta nel giorno 05-07-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI S.A.D. - GARA AGGREGATA COMUNE DI VIMODRONE LOTTO I E COMUNE DI RODANO LOTTO II.

IL RESPONSABILE

Premesso che il Comune di Vimodrone ed il Comune di Rodano hanno necessità di porre in essere una procedura di scelta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per la durata di mesi 36 atteso che, per entrambi i Comuni, vi è la necessità di ricorrere all'appalto di servizio esterno in sostituzione dell'attuale forma di gestione del servizio costituita dall'accreditamento su base comunale;

Rilevato come:

- l'attuazione di una gara aggregata è resa possibile dalla circostanza che il Comune di Vimodrone ed il Comune di Rodano, unitamente al Comune di Cassina de Pecchi hanno costituito una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc) , con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc;
- all'articolo 17 della predetta convenzione, di recente adeguata a seguito dell'introduzione di rilevanti novità legislative in materia di appalti, è stata normata la fattispecie relativa all'acquisizione di servizi e beni volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati;

Preso atto come ai sensi e per gli effetti del citato art. 17 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone Dott. Roberto Panigatti del Comune di Vimodrone, viene individuato di concerto con il Comune di Rodano quale Responsabile del procedimento per l'acquisizione del servizio di che trattasi volto a soddisfare le esigenze sia del Comune di Vimodrone, che del Comune di Rodano e che dovrà rapportarsi con il personale stabilmente operante nell'Ufficio CUC per la gestione della procedura di gara; sarà in ogni caso il RUP del Comune di Rodano D.ssa Melania Margarito che darà attuazione al servizio per il lotto di propria competenza a seguito di espletamento della procedura di gara;

Rilevato come, dopo aver verificato che non risultano attualmente presenti convenzioni attive Consip o convenzioni della Centrale Regionale della Lombardia, Arca Lombardia attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di che trattasi, sulla base dei fabbisogni e delle esigenze del Comune di Vimodrone contenute negli atti approvati da quest'ultimo e sulla base dei fabbisogni e delle esigenze del Comune di Rodano approvate e contenute nella determinazione R.G. n 210 del 23/06/2017 della quale si è preso atto, si è definito il quadro complessivo del servizio e in particolare:

- sono state definite e delineate le condizioni di espletamento del servizio redigendo un apposito capitolato tecnico prestazionale per il Comune di Vimodrone e per il Comune di Rodano nei quali sono indicate le figure professionali richieste per l'espletamento del servizio le modalità e peculiarità di ciascuno nonché il monte ore necessario in rapporto al numero stimato di utenti fruitori del servizio per ogni Comune in relazione alle peculiarità ed esigenze delle due diverse comunità locali;
- si sono delineati i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnica dei potenziali contraenti gestori del servizio di che trattasi nonché le condizioni migliorative, da premiare nell'ambito della procedura di scelta del contraente, così come indicato nel documento A facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- si è ravvisata la necessità di suddividere l'acquisizione del servizio di che trattasi in due lotti funzionali, uno afferente al Comune di Vimodrone lotto I, l'altro afferente al Comune di Rodano lotto II, in linea con quanto previsto dall'articolo 51 del D.lgs. n. 50/2016. E' prevista la facoltà per gli offerenti di formulare offerta per uno o per entrambi i lotti;
- si è prevista la possibilità, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'estensione del contratto per il tempo tecnico strettamente necessario all'esecuzione di una nuova gara e pertanto il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in considerazione di tale eventuale estensione pari a mesi 6;
- si è stimato il dimensionamento economico complessivo del servizio per i 36 mesi compresa l'opzione dell'eventuale estensione di mesi sei per proroga tecnica nelle more di esecuzione della nuova gara, per tutti e due i lotti, pervenendo ad un **importo complessivo pari ad euro 293.391,00 oltre IVA** di cui: euro 185.640,00 oltre IVA relativamente al lotto I Comune di Vimodrone di cui euro 157.794,00 quali costi stimati della manodopera ed euro 107.751,00 relativamente al lotto II Comune di

Rodano di cui euro 91.588,35 quali costi stimati della manodopera come comunicati dalla Responsabile del servizio competente del Comune di Rodano;

- detti importi complessivi sono stati stimati al meglio delle proprie conoscenze, sulla base dei dati storici e delle necessità, partendo dal quantitativo complessivo necessario per le macro attività contenute nel servizio di che trattasi; per ciascuno dei lotti, gli importi sopra specificati rappresentano la somma massima che i Comuni di Vimodrone per il lotto 1, e di Rodano per il lotto 2 potranno erogare per il servizio di che trattasi nell'arco dei 36 mesi di durata del servizio oltre eventuali ulteriori mesi 6, somma che in ogni caso verrà erogata a consumo , con modalità a tempo spesa, sulla base delle effettive necessità pianificate in relazione al numero di utenti effettivi fruitori dei servizi ed in considerazione dei prezzi orari per le figure professionali impiegate offerte in sede di gara, che non dovranno essere superiori a quelle massime previste.
- si è previsto, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa e si sono delineati i criteri, gli elementi e sub elementi di valutazione con relativi pesi e modalità di attribuzione del punteggio, per tutti e due i lotti, così come indicato nell'allegato A, che si intende parte integrante e sostanziale del presente anche se non materialmente allegato;
- il servizio oggetto di appalto rientra tra i servizi sociali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto è affidato nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante una procedura negoziata con invito a n. 10 operatori se sussistono aspiranti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 attribuendo alla qualità punti 70 ed alla componente economica punti 30 all'offerta economica in cui gli elementi di valutazioni così come i requisiti minimi di accesso degli offerenti sono stati inseriti nel progetto di servizio e contenuti nel documento All.1 quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato. Si ritiene inoltre necessario far esprimere l'offerta come ribasso sull'importo posto a base di gara in aderenza a quanto stabilito dalle proposte di linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 21/06/2016, trasmesse al Ministero delle Infrastrutture al fine dell'adozione del decreto ministeriale finale, secondo le quali la scelta sull'utilizzo della formula deve tener conto del peso attribuito alla componente prezzo: nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa;
- al fine di individuare i soggetti invitabili si procederà a pubblicare un avviso di indagine di mercato come da schema che si approva con il presente atto, utilizzando la piattaforma di intermediazione telematica Sintel e da pubblicare anche sul sito del Comune di Vimodrone per un periodo di gg. 15;
- è stato stimato che non esistano rischi da interferenza e pertanto non è stato redatto il DUVRI;

Accertato come:

- I requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico – finanziario e tecnica degli offerenti sono: iscrizione nei registri CCIAA per attività inerente il servizio dedotto nell'appalto, aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di interesse almeno un servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili per un unico committente con un monte ore annuo non inferiore a n. 1600 ore;
- Gli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica con relativi pesi e modalità di attribuzione del punteggio, per entrambi i lotti, sono indicati nel documento all. 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato.

Vista la determinazione R.G. 210 del 23/06/2017 adottata dal Comune di Rodano con la quale sono state approvate le condizioni tecniche disciplinanti il servizio ed è stata impegnata/prenotata la spesa necessaria sugli esercizi 2016/2017 e 2018;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

DATO ATTO che:

- **il fine del contratto** del contratto è quello di adempiere agli obblighi di assistenza sociale alle fasce deboli in particolare gli anziani ed i disabili ad integrazione della risposta socio- assistenziale fornita dalle loro famiglie al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.
- **l'oggetto e le clausole essenziali:** è il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona; le clausole essenziali sono contenute nel capitolato tecnico prestazionale che si allega al presente atto per il lotto I Comune di Vimodrone, nonché alle condizioni tecniche di esecuzione del servizio del Comune di Rodano lotto II; i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono definiti nell'allegato A; si ritiene infine di assegnare quale termine per la formulazione delle offerte un termine non inferiore a 15 giorni considerando tale termine proporzionato e bilanciato;
- **la forma del contratto** sarà l'atto pubblico amministrativo sottoscritto in modalità elettronica, prevedendo la stipula separata degli atti contrattuali per i due lotti, in cui sarà recepita l'offerta economica formulata in ciascuno dei due lotti, con spese interamente a carico dei soggetti contraenti;
- **la modalità di scelta del contraente** che si intende porre in essere è una procedura ad invito, ex articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, con consultazione degli operatori economici che verranno individuati a seguito di pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, prevedendo quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo alla qualità punti 70 ed alla componente economica 30 punti, da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia, denominato Piattaforma Sintel;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compresa il supporto alla richiesta del codice CIG quale convenzione quadro; al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Vimodrone per il lotto 1 ed il Comune di Rodano per il lotto 2 acquisiranno un CIG derivato/figlio, per la fase di esecuzione del servizio, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e Osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.

Ritenuto altresì di procedere, mediante adozione del presente atto:

- ad approvare la bozza del capitolato tecnico prestazionale per il Comune di Vimodrone lotto I contenente tutte le condizioni di svolgimento e preso atto delle condizioni tecniche disciplinanti il servizio approvati con determinazione R.G. n. 210 del 23/06/2017 dal Comune di Rodano;
- ad assumere l'impegno di spesa di euro 167.076,00 =iva compresa suddiviso negli anni di vigenza pluriennale del servizio;

Dato atto che la scadenza dell'obbligazione ai sensi del principio della competenza finanziaria è nel 2020;

Visti:

- il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con delibera di C.C. n. 69 del 14/12/2016;
- la delibera di G.C. n. 239 del 29/12/2016 di assegnazione delle dotazioni di competenza per triennio 2017-2019;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Decreto n. 16/14 prorogato con decreto n. 19 del 24.12.2015;

DETERMINA

1. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili per la durata di mesi 36 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in applicazione dell'art. 142 del medesimo decreto, suddiviso in due lotti: lotto 1 per il Comune di Vimodrone e lotto 2 per il Comune di Rodano secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente atto e negli atti ivi richiamati.
2. Di approvare il capitolato tecnico prestazionale contenente le condizioni tecniche disciplinanti il servizio del Comune di Vimodrone che si allega dando atto che per il Comune di Rodano le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel capitolato tecnico dallo stesso trasmesso e che si allega, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica per entrambi i lotti, nonché la bozza dell'avviso di indagine di mercato e relativo modello di istanza a seguito della quale verranno individuati i soggetti da invitare alla procedura negoziata.
3. Di dare atto che l'importo massimo stimato del servizio per la durata di mesi 36 decorrenti dal 01/10/2017 in considerazione dell'eventuale estensione di mesi 6 è il

Determinazione SERVIZI SOCIALI n.59 del 05-07-2017 COMUNE DI VIMODRONE

seguente: per il lotto I Comune di Vimodrone euro 185.640,00 oltre IVA di cui euro 157.794,00 quali costi stimati della manodopera ed euro 107.751,00 relativamente al lotto II Comune di Rodano di cui euro 91.588,35 quali costi stimati della manodopera.

4. Di impegnare la somma di € 159.120,00 oltre Iva per il lotto I Comune di Vimodrone relativamente alla durata di mesi 36 per complessivi euro 167.076,00 così suddivisi:
 - €. 18.000,00=i.c. trovanti imputazione al CAP. 1412.03 intervento 1202103 SIOPE 1333
“SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE” del Bilancio 2017;
 - €. 55.692,00=i.c. trovanti imputazione al CAP. 1412.03 intervento 1202103 SIOPE 1333
“SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE” del Bilancio 2018;
 - €. 55.692,00=i.c. trovanti imputazione al CAP. 1412.03 intervento 1202103 SIOPE 1333
“SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE” del Bilancio 2019;

rimandando a successivo atto l'impegno di spesa dell'anno 2020.

5. Di dare atto che il Comune di Rodano ha provveduto ad approvare le condizioni di esecuzione del servizio per il lotto di propria competenza con determinazione R.G. n. 210 del 23/06/2017 ed ha assunto l'idonea prenotazione/impegno di spesa sugli esercizi finanziari di riferimento.
6. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi all'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, che approverà con propria determinazione gli atti di gara e seguirà gli adempimenti conseguenti, compresa la richiesta del codice Cig che avverrà quale convenzione quadro. Al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Vimodrone per il lotto 1 e il Comune di Cassina dè Pecchi per il lotto 2 acquisiranno un CIG derivato/figlio, per la fase di esecuzione della fornitura, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
7. Di trasmettere la presente determinazione ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza: Ufficio Ragioneria, Ufficio Contratti, Ufficio Segreteria.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail **servizisociali@comune.vimodrone.milano.it**

Avviso di indagine di mercato al fine di indire una procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili – SAD.

Lotto I Comune di Vimodrone – Lotto II Comune di Rodano

Il Comune di Vimodrone (di seguito denominato Comune), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: **www.arca.regione.lombardia.it**.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti **www.arca.regione.lombardia.it** nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email **supporto@arcalombardia.it** oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Indirizzo Comune di Vimodrone	Via Battisti, 56 – 20090 Vimodrone (MI)
Termine ultimo per la presentazione della documentazione	Ore 12:00 del 13/07/2017
Termine ultimo per la presentazione di chiarimenti	Ore 12:00 del 12/07/2017
Responsabile Unico del Procedimento dell’ acquisizione	Dott. Roberto Panigatti

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito del Comune di Vimodrone **www.comune.vimodrone.milano.it**



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

Oggetto e durata del Servizio

I Comuni di Vimodrone e Rodano hanno ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del **Servizio di Assistenza Domiciliare**, consistente in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, anziani e disabili, ad integrazione della risposta socio- assistenziale fornita dalle loro famiglie al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare. Ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.

La durata del servizio per entrambi i Comuni è pari a mesi 36. Per entrambi i Comuni la decorrenza del servizio sarà dal 01/10/2017.

I suddetti due Comuni, unitamente al Comune di Cassina dè Pecchi hanno stipulato una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la costituzione della centrale unica di committenza, approvata rispettivamente dai Consigli Comunali con Deliberazioni n. 66 del 09/11/2015 (Comune di Vimodrone) n. 41 dell'11/11/2015 (Comune di Rodano) e n. 70 del 23/11/2015 (Comune di Cassina De'Pecchi) sottoscritta in data 02/12/2015 ed adeguata in data 29/05/2017. Nell'ambito dei detta convenzione si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demandano alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune.

Ai sensi del comma 3 art. 7 ed art. 17 della sopra citata convenzione il responsabile del procedimento per l'intera acquisizione è il Dott. Roberto Panigatti Responsabile del Settore Servizi alla Persona Comune di Vimodrone.

La procedura di che trattasi sarà **suddivisa in due lotti funzionali: lotto n. 1 relativo al servizio per il Comune di Vimodrone, lotto n. 2 relativo al servizio per il Comune di Rodano.**

I soggetti che intendono manifestare il loro interesse ad essere invitati alla successiva procedura dovranno indicare per quale lotto intendono manifestare il loro interesse.

Gli obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- Mantenere la persona nel proprio ambiente di vita;
- Coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- Offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza;

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in relazione al monitoraggio effettivo del dimensionamento numerico della casistica si indica quanto segue:



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

Il Comune di Vimodrone ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo nell'arco del contratto di **n. 8.640 ore/uomo**, così distinti per attività e per ciascun profilo professionale:

Attività	Figura professionale	Ore annue	Ore Triennio
Assist. domiciliare	ASA/OSS	2.400	7.200
Assistenza pasti	ASA/OSS pasti	240	720
Coordinamento		240	720
			8.640

L'operatore economico che svolgerà il servizio dovrà mettere a disposizione il seguente personale qualificato:

- un numero di operatori ASA/OSS in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale adeguato allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare confacente all'erogazione di un servizio efficiente e continuativo a favore di un numero medio di utenti in carico pari a 17; lo stesso titolo deve essere posseduto per il personale che si occuperà della sorveglianza presso la mensa anziani e della consegna del pasto al domicilio.
- N 1 coordinatore in possesso di laurea in servizio sociale con esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare in favore di persone fragili almeno triennale.

Il **Comune di Rodano** ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo nell'arco del contratto di **n. 5131 ore/uomo**, così distinti per attività e per ciascun profilo professionale:

- **Operatori ASA/OSS** per presunte **n. 1.669 ore annue**, ripartite negli interventi di assistenza al domicilio di anziani e disabili.
- **Coordinatore/referente** per presunte **n. 24 ore annue**. Il numero complessivo di ore per il periodo d'appalto dal 01/10/2017 al 30/09/2020 ammonta pertanto a presunte **n. 72 ore**.

Allorquando sarà posta in essere la procedura dette attività saranno analiticamente illustrate.

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget del servizio, che viene posto a base dell'offerta economica:

LOTTO I - COMUNE DI VIMODRONE

Attività	Figura professionale	Ore annue	Ore Triennio	Costo orario	Costo annuo	Annua + Iva	Costo triennio oltre IVA
Assist. domiciliare	ASA/OSS	2.400	7.200	€ 18,00	€ 43.200,00	€ 45.360,00	€ 129.600,00



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

Assistenza pasti	ASA/OSS pasti	240	720	€ 18,00	€ 4.320,00	€ 4.536,00	€ 12.960,00
Coordinamento		240	720	€ 23,00	€ 5.520,00	€ 5.796,00	€ 16.560,00
	TOTALI		8.640 ore		€ 53.040,00	€ 55.692,00	€ 159.120,00

LOTTO II - COMUNE DI RODANO

Attività	Figura professionale	Ore Triennio	Costo orario	Costo triennio oltre IVA
Prestazione principale: Assist. domiciliare	ASA/OSS/CO ORD.	5.131	€. 18,00	€. 92.358,00

E' prevista la possibilità, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'estensione del contratto per il tempo tecnico strettamente necessario all'esecuzione di una nuova gara e pertanto il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in considerazione di tale eventuale estensione pari a mesi 6.

Il valore complessivo dell'appalto relativamente al lotto I ammonta ad euro 185.640,00 oltre IVA (per 36 mesi ed eventuale estensione di mesi 6) di cui euro 157.794,00 quale costo della manodopera, mentre il lotto II ammonta ad euro 107.751,00 oltre IVA di cui euro 91.588,35 quale costo della manodopera (per 36 mesi ed eventuale estensione mesi 6) per **complessivi euro 293.391 oltre IVA.**

L'affidamento, in applicazione degli artt. 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 attribuendo alla qualità punti 70 ed alla componente economica punti 30, con lettera di invito rivolta ad almeno **dieci** soggetti se sussistono aspiranti idonei.

La suddetta gara sarà gestita in nome e per conto del Comune di Vimodrone e del Comune di Rodano dall'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza costituita tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano ed avente sede presso il Comune di Vimodrone.

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire **con regolarità** e nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente avviso la propria risposta all'indagine di mercato.

La presente consultazione viene resa pubblica mediante avviso sul sito del Comune di Vimodrone e del Comune di Rodano nella sezione trasparenza.

Qualora il numero delle risposte all'indagine di mercato pervenute sia superiore a n. 10 (dieci) l'Amministrazione inviterà alla successiva procedura negoziata, un massimo di dieci operatori economici che verranno identificati a seguito di **sorteggio pubblico.**



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail **servizisociali@comune.vimodrone.milano.it**

La data del sorteggio pubblico verrà resa nota successivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vimodrone e mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel.

In caso di sorteggio, al fine di garantire che i nominativi dei sorteggiati non vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione offerte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, gli operatori da sorteggiare verranno identificati mediante il numero identificativo dell’offerta o il coincidente protocollo informatico, che viene generato dal Sistema Sintel al momento del caricamento con buon esito della manifestazione di interesse.

Tale numero identificativo è visibile sia al Comune di Vimodrone sia al concorrente interessato dal momento del caricamento della manifestazione di interesse.

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini dell’indagine di mercato

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di cui al presente avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’ art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 o di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016;
- d) Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione sia per il Comune di Vimodrone che per il Comune di Rodano per il CPV: 85312400-3;
- e) aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili per un unico committente con un monte ore annuo non inferiore a n. 1600 ore;

In caso di RTI o Consorzio, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o Geie i requisiti di cui sopra alle lettere a), b), c) devono essere posseduti: in caso di RTI (sia costituendo sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento ; in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo o Geie da ciascuna delle imprese che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete; In caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Il requisito di cui sopra alla lettera e) deve essere posseduto per intero dalla mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del codice, detto requisito deve essere posseduto dal consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “*Documentazione di gara*”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet del Comune nella sezione “Bandi e Contratti”- avvisi procedure di acquisizione di beni e servizi in corso.

Sarà inoltre cura del Comune inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta dal Comune deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.

L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Vimodrone accede all’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “*Invia offerta*”.

Si precisa che la documentazione viene recapitata al Comune solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “*Invia offerta*”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “*Invia offerta*” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “*Salva*” consente di interrompere il percorso “*Invia offerta*” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “*Riepilogo*” del percorso “*Invia offerta*”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dal Comune, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
- come precisato nel documento allegato “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel*” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “*Invia offerta*”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Step 1 - Documentazione richiesta

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel e qualificato per Comune di Vimodrone, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “*Invia Offerta*” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

Inoltre al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

- Risposta all’indagine di mercato. L’istanza, redatta secondo il modulo *fac simile all. 1*, dovrà contenere la seguente dicitura: **“Indagine di mercato al fine di indire una procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 – Procedura negoziata per affidamento del servizio S.A.D. Comune di Vimodrone lotto I – Comune di Rodano lotto II ”** ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante; nella risposta all’indagine di mercato l’operatore economico dovrà fornire tutte le indicazioni contenute nel presente atto e riportate nel modello *fac simile all. 1*.
- Copia della eventuale procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.

Step 2 - Offerta tecnica

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica.

L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

Step 3 - Offerta economica

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico **deve inserire il valore €.** 0,1 , in quanto necessario per arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della documentazione.

Step 4 - Riepilogo dell’offerta

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Step 5 - Invio offerta

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel.0225077237–e-mail servizisociali@comune.vimodrone.milano.it

II RUP DELL'ACQUISIZIONE

Dott. Roberto Panigatti

**F.to Responsabile del Settore Servizi alla
Persona del Comune di
Vimodrone**

Procedura di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (PT)	70
OFFERTA ECONOMICA (PE)	30
TOTALE	100

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà determinato PT+PE dove

PT= somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE= somma dei punti attribuiti all'offerta economica

Punteggio tecnico:

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il punteggio tecnico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto di seguito stabilito.

I criteri tecnici sono qui di seguito indicati, dando atto che qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione, abbia a riscontrare la non rispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti nel capitolato, procederà a dichiarare la non valutabilità dell'offerta, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo della gara.

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA max 70 punti

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata utilizzando il carattere Times New Roman, dovrà essere contenuta in non più di 14 facciate formate A4 (7 fogli) e dovrà essere elaborata secondo la scansione sotto riportata.

Gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue, costituiranno l'oggetto della valutazione dell'offerta tecnica:

ELEMENTO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTEGGIO MAX PARZIALE	PUNTEGGIO MAX
1) Struttura dell'impresa			20
1.1) Personale ASA/OSS	Verrà valutata la modalità di reperimento, selezione e sostituzione del personale.		3
1.2) Strategie per il contenimento del turn-over e azioni per evitare il burn-out	Verranno valutate le strategie proposte dall'appaltatore per favorire il benessere dei lavoratori e quindi evitare le criticità di turn-over e burn-out		5
1.3) Presenza nell'organizzazione di figure specialistiche di supporto, attinenti alla tipologia di servizio, oltre alle figure già richieste in capitolato, loro ruolo e modalità di integrazione con l'assistente sociale comunale operativa sul servizio.	Verrà valutata la varietà e la congruità delle figure professionali specialistiche proposte, utili ad arricchire ulteriormente l'offerta di servizio al fine di migliorare la qualità della vita ai cittadini in difficoltà, oltre che la modalità progettuale per l'integrazione con il servizio sociale.		7
1.4) Monte ore complessivo (per tutto il periodo d'appalto) delle prestazioni specialistiche indicate alla voce 1.3) offerto gratuitamente dall'appaltatore a supporto del servizio	Verrà valutato il monte ore complessivo offerto gratuitamente per il periodo complessivo dell'appalto, relativo a tutte le figure specialistiche di supporto di cui al precedente punto 1.3		5
2 Formazione e supervisione, con costi a carico dell'impresa sia per formatori e supervisori che per ore di partecipazione degli operatori			10
2.1) Piano della formazione del personale asa/oss - temi	Verranno valutati i temi proposti per la formazione specifica, e la modalità di organizzazione del piano formativo, escludendo pertanto la formazione obbligatoria riguardo ad es. la sicurezza sui luoghi di lavoro.		5
2.2) Piano della formazione del personale asa/oss - tempi	Verrà valutato il monte ore, relativo al periodo complessivo dell'appalto, del piano di formazione proposto per ogni operatore		5
3) Gestione del servizio			25
3.1) modalità di approccio al servizio	Verrà valutato lo specifico approccio della ditta al servizio, con particolare riguardo alle azioni volte alla promozione dell'autonomia dell'utente e alle iniziative		15

	specifiche volte a offrire supporto ai familiari.		
3.2) Gestione casi complessi	Verrà valutata la strategia proposta per la gestione di casi complessi, ad es. situazioni di grave degrado ambientale o di utenti in assistenza domiciliare integrata.		10
4) Organizzazione			15
5.1) Attività di coordinamento amministrativo	Verranno valutati tempi e metodi proposti dall'appaltatore per garantire al Comune un raffronto puntuale ed efficace in merito agli aspetti organizzativi.		5
5.2) Monitoraggio e verifica delle presenze del personale asa/oss	Verrà valutata la facilità d'uso, e nel contempo l'efficacia, degli strumenti proposti per la programmazione e il controllo della presenza degli operatori asa/oss in rapporto diretto con l'assistito.		7
5.3) Documentazione	Verrà valutata la tipologia e l'efficacia degli strumenti proposti per la documentazione in itinere e la restituzione finale		3

Per la valutazione degli elementi di cui alla tabella sopra riportata (1.4 – 2.2) verrà attribuito un **punteggio proporzionale** utilizzando la seguente formula:

monte ore offerto dall'appaltatore

----- X punteggio massimo assegnabile = punteggio attribuito

monte ore più alto offerto

Per la valutazione di tutti gli altri elementi di cui alla tabella sopra riportata, si rileva che trattasi di “criterio che prevede assegnazione di punteggio discrezionale” vale a dire un punteggio che sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione. In particolare per l'attribuzione di tale punteggio discrezionale, verrà attribuito da ciascun Commissario della Commissione Giudicatrice, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1, secondo la tabella sotto riportata. Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media matematica es. media viene di 90,346 viene troncata in 90,34) dai singoli componenti per ogni criterio (o sub criterio se esistente) che prevede un punteggio discrezionale. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per tale criterio .

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	<i>Rispondente ai requisiti previsti in Capitolato Tecnico senza elementi migliorativi</i>	0,00
Accettabile	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo</i>	0,25

Discreto	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti</i>	<i>0,50</i>
Buono	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i>	<i>0,75</i>
Ottimo	<i>Ampiamente superiore ai requisiti</i>	<i>1,00</i>

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

- 1) Alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio (sia quello che prevede punteggio discrezionali sia quello che prevede un punteggio tabellare) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio e il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- 2) Alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuiti il punteggio in forma proporzionale;
- 3) Alla stesura dei punteggi totali PT risultati per ciascun concorrente ammesso

Punteggio economico :

L'attribuzione dei 30 punti relativi all'offerta economica avverrà in base alla seguente formula calcolata sul ribasso offerto sull'importo a base di gara. Per il lotto I Comune di Vimodrone l'importo a base di gara è il valore complessivo stimato massimo dell'appalto, per il lotto II Comune di Rodano l'importo a base di gara è costituito dal costo orario omnicomprensivo dell'operatore pari ad euro 18,00/ora.

Formula “bilineare” per l'attribuzione del punteggio economico

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
----------------------	---	---

A_i	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X	=	0,80
A max	=	valore del ribasso più conveniente

Il calcolo del punteggio sarà effettuato automaticamente dal Sistema

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- a) **(per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese):** di essere iscritto nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016;
- b) aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili per un unico committente con un monte ore annuo non inferiore a n. 1600 ore;

COMUNE DI VIMODRONE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e disabili - SAD

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO _____ 4

PREMESSA - Cornice di riferimento

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO _____	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO _____	6
ART. 3 – PERSONALE _____	9
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE _____	9

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI _____ 11

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____	11
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI _____	11
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO _____	11
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA _____	11
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO _____	13
ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE _____	13
ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO _____	14
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA _____	14
ART. 9 – RESPONSABILITÀ _____	14
ART. 10 – ASSICURAZIONE _____	15
ART. 11 – PERSONALE _____	16
ART. 12 – FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE _____	20
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____	20
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI _____	23
ART. 15 – PENALITÀ _____	23
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO _____	24
ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____	24

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	25
ART. 19 – RECESSO _____	26
ART. 20 – FORO COMPETENTE _____	26
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI _____	26
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE _____	26
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI _____	27

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Vimodrone
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Vimodrone che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

CORNICE DI RIFERIMENTO

La complessità dell'attuale società ed i rapidi mutamenti sul piano economico e sociale rendono sempre più necessaria l'attivazione di interventi improntati a un sempre maggiore livello di integrazione all'interno della rete territoriale di soggetti, istituzionali e non, che siano in grado di apportare un contributo rispetto alla promozione del benessere sociale. In particolare la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" promuove interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare. E' in questo senso che i macro-obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono finalizzati a costruire un sistema integrato ed inclusivo di risposta sociale al fine di sostenere e favorire la permanenza della persona al proprio domicilio, attraverso interventi a supporto degli anziani e dei disabili ad integrazione della risposta socio- assistenziale fornita dalle loro famiglie.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone fragili (di seguito indicato nel presente capitolato come "SAD") residenti nel comune di Vimodrone.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale.

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare**, consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- Mantenere la persona nel proprio ambiente di vita;
- Coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- Offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone,

rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza;

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in relazione al monitoraggio effettivo del dimensionamento numerico della casistica, il Comune ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo nell'arco del contratto di n. 8.640 ore/uomo, così distinti per attività e per ciascun profilo professionale:

Attività	Figura professionale	Ore annue	Ore Triennio	Costo orario	Costo annuo	Annua + Iva	Costo triennio	Costo triennio con Iva
Assist. domiciliare	ASA/OSS	2.400	7.200	€ 18,00	€ 43.200,00	€ 45.360,00	€ 129.600,00	€ 136.080,00
Assistenza pasti	ASA/OSS pasti	240	720	€ 18,00	€ 4.320,00	€ 4.536,00	€ 12.960,00	€ 13.608,00
Coordinamento		240	720	€ 23,00	€ 5.520,00	€ 5.796,00	€ 16.560,00	€ 17.388,00
	TOTALI		8.640		€ 53.040,00	€ 55.692,00	€ 159.120,00	€ 167.076,00

L'importo di euro 159.120,00 oltre IVA posto a base di gara rappresenta la dimensione massima dell'appalto per 36 mesi.

L'importo complessivo posto a base d'asta comprende le ore a diretto contatto con gli utenti e tutte le attività indirette, quali incontri di programmazione del servizio ed equipe con l'assistente sociale comunale, necessarie per la corretta gestione del servizio. Nessuna attività verrà riconosciuta e retribuita se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il valore sarà determinato effettivamente in conseguenza dell'offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il ribasso dovrà essere effettuato, con le modalità indicate nella lettera di invito, sull'importo orario posto a base di gara; tale quota verrà considerata quale valore di riferimento per tutte le figure professionali coinvolte per il servizio nel suo complesso, pertanto anche per le necessarie funzioni amministrative, di coordinamento complessivo, di attività legate alla sicurezza e quant'altro necessario al pieno adempimento dal parte dell'appaltatore.

Il decremento di prestazione, a fronte di una diminuita necessità e a insindacabile giudizio del Comune, verrà comunicato all'appaltatore che non potrà vantare al riguardo alcuna compensazione.

In sede di offerta, dovrà essere indicato il prezzo unitario per figura professionale non inferiore al prezzo su base oraria indicato nella tabella sopra (euro 18,00/ora per assist. Domiciliare ed assistenza pasti ed euro 23,00 per coordinamento) ed il prezzo complessivo determinato in base al numero di ore indicate, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e attivati secondo le modalità e specifiche indicate nel presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il prezzo unitario per figura professionale che verrà espresso dall'appaltatore costituirà il dato che verrà utilizzato per la fatturazione mensile, che sarà quantificata sulla base di detto prezzo unitario espresso dall'appaltatore, moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel mese considerato dalle funzioni ASA/OSS e di coordinamento, comprensive del tempo dedicato al rapporto diretto con l'utenza, alle riunioni di equipe, alla supervisione e al coordinamento, ed alle altre attività. Tutte le attività, per tipologia e durata, dovranno essere concordate con il Comune. La quantificazione e la suddivisione delle ore lavorate andrà rendicontato mediante report compilato dall'appaltatore e dalla stessa allegato alla fattura mensile.

DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio sottoscritto tra le parti e ha durata pari a 36 (*trentasei*) mesi consecutivi, e precisamente dal 01.10.2017 al 30.09.2020

PROROGA TECNICA

La durata del contratto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento amministrativo del responsabile di settore, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario, quantificato in mesi sei, secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n 50/2016

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare, e sono attivati su istanza del richiedente o suo familiare dai Servizi Sociali del Comune di residenza.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

L'individuazione degli utenti destinatari del servizio avverrà pertanto a cura del Servizio Sociale competente che, col Coordinatore del soggetto aggiudicatario effettuerà, **entro 7 giorni** dalla segnalazione da parte dell'assistente sociale comunale, una visita domiciliare per la condivisione e stesura del Pai insieme al beneficiario ed ai suoi familiari di riferimento.

Il PAI dovrà contenere tutte le indicazioni riguardanti il servizio: gli obiettivi da conseguire, la tipologia delle prestazioni da erogare, il numero di ore settimanali/mensili, il numero degli operatori necessari per la realizzazione delle prestazioni, indicazioni specifiche su giorni e orari di erogazione del servizio, durata del progetto stesso. In tale senso dovrà essere sottoscritto dall'Assistente Sociale ("Case manager") e dall'utente o suoi familiari di riferimento. All'interno del Pai verranno definite le periodicità delle verifiche, che comunque dovranno essere previste almeno ogni sei mesi. Nei casi in cui si rilevi un improvviso cambiamento della situazione socio-sanitaria degli utenti il Servizio Sociale e l'aggiudicataria rivedranno il progetto e/o la frequenza delle prestazioni in collaborazione con la famiglia.

A seguito della stesura del Pai il **Coordinatore** dell'organizzazione aggiudicataria dovrà:

1. Comunicare agli operatori i piani di lavoro, curando il passaggio di informazioni soprattutto nel caso di sostituzioni;
2. Assicurare che venga realizzato per ogni utente il piano di lavoro;
3. Fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale(es guanti monouso, mascherine, camice ecc.) in base alle normative sulla sicurezza;
4. Trasmettere mensilmente al comune i piani di lavoro preventivi e consuntivi;
5. Assicurare la continuità dei progetti di assistenza in favore dell'utente durante i periodi di ferie dei singoli operatori o di qualsiasi altro evento che ne richieda la sostituzione, che dovrà comunque essere organizzata in modo da garantire alle famiglie la continuità del servizio;
6. Segnalare tempestivamente particolari difficoltà emerse nell'esecuzione del servizio e/o situazioni di particolare criticità o disagio osservate a carico degli utenti;
7. Partecipare, eventualmente anche col personale asa/oss impegnato nelle prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta del comune, alle **riunioni di equipe**, organizzate dall'assistente sociale comunale con cadenza almeno **bimestrale** e finalizzate ad un confronto su eventuali problemi di natura organizzativa e sui progetti di cura attivi in favore degli utenti.
8. Produrre relazione almeno semestrale sull'andamento del servizio

Le attività dirette previste dai Progetti di Assistenza Individuali che le asa/oss dovranno svolgere saranno riconducibili alle seguenti aree:

- **aiuti volti a favorire l'autosufficienza personale, nelle attività giornaliere:**

- a. cura dell'igiene personale ed igiene completa (bagno),
- b. vestizione,
- c. aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi,
- d. mobilitazione delle persone non autosufficienti – alzarsi dal letto, corretta deambulazione, uso di accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo, mobilitazione dell'assistito costretto a letto, uso di accorgimenti o attrezzi per camminare;

- **aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:**

- a. preparazione dei pasti
- b. trasporto e consegna dei pasti a domicilio e sorveglianza presso la mensa anziani di Cascina Tre Fontanili in via Dante;
- c. assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica,
- d. spese – acquisto dei generi di prima necessità e commissioni varie;

- **altre prestazioni di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e non rientrino nelle specifiche competenze e prestazioni di altre figure professionali:**

- a. accompagnamento a esami/visite mediche,
- b. assistenza per la corretta assunzione ed esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere,
- c. segnalazioni al servizio comunale di anomalità nelle condizioni psico-fisiche dell'utente;

- **interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:**

- a. accompagnamento ed accesso ai servizi,
- b. partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio o promosse da servizi comunali,
- c. interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei servizi diurni comunali o territoriali;

- **interventi di accompagnamento:**

- a. accompagnamento dell'utente, con mezzi messi a disposizione del soggetto accreditato e/o con mezzi pubblici e/o con mezzo del personale regolarmente assicurato dal soggetto accreditato, per visite mediche, terapie, disbrigo pratiche ecc.

ORARIO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi all'anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 - dal lunedì al venerdì oltre al sabato mattina dalle 7,30 alle 13.

I servizi di cui sopra saranno sospesi in concomitanza con le festività civili e religiose.

ART. 3 – PERSONALE

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Servizi alla Persona del comune.

Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il monte ore affidate ad altri operatori in servizio.

La sostituzione del personale dipendente dell'aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato:

- per le attività dirette previste all'art. 2 un numero di operatori ASA/OSS in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale adeguato allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare confacente all'erogazione di un servizio efficiente e continuativo a favore di un numero medio di utenti in carico pari a 17; lo stesso titolo deve essere posseduto per il personale che si occuperà della sorveglianza presso la mensa anziani e della consegna del pasto al domicilio.
- N 1 coordinatore in possesso di laurea in servizio sociale con esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare in favore di persone fragili almeno triennale.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
 - la gestione amministrativa e contabile;
 - le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;
-

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva l'applicazione - su richiesta dell'appaltatore, oppure della stazione appaltante - dell'incremento o decremento percentuale rilevato dell'ISTAT (indice FOI - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) decorsi i primi 12 mesi contrattuali; tale incremento o decremento ISTAT avrà effetto contrattuale dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta da parte dell'appaltatore (o da parte della stazione appaltante), come risultante dalla registrazione al Protocollo Generale della stazione appaltante, escluso qualsiasi effetto retroattivo della richiesta medesima.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'appaltatore. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del settore Contratti del Comune. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;

4. essere resa in favore del "Comune di Vimodrone", intestata all'appaltatore e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a

qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della stazione appaltante, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della stazione medesima.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari, con rivalsa sulla cauzione prestata.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'appaltatore senza consenso della stazione appaltante, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle

prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità della stazione appaltante;
- c) utenti del SAD o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'appaltatore stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività, di cui l'appaltatore si fa carico in forza del relativo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio appaltato. Di conseguenza è onere dell'appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro con il limite unico di € 600.000,00= (seicentomila/00) per danni a persone, animali e/o cose.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2) essere riferite specificamente al servizio in questione;
- 3) dovranno coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o da dipendenti/operatori dello stesso.
- 4) prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Vimodrone”*;
- 5) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 6) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In

tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Vimodrone, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-6).

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della stazione appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ufficio servizi sociali e alla persona – entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno all'appaltatore medesimo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'appaltatore deve:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori

maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti e loro famigliari. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro famigliari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od

asportazione di attrezzature, utensili, documenti nell'esercizio del proprio lavoro.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

11.3 – Adempimenti dell'appaltatore

L'appaltatore deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'effettiva assunzione del servizio, l'elenco del personale adibito al servizio, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'Autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Nella fase di reclutamento del personale, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale asa/oss già in servizio con il

precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

11.4 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'appaltatore derivanti dall'applicazione del predetto D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma ,2 lettere a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,

determinano la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Qualora l'appaltatore sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18, del codice dei contratti pubblici, qualora l'appaltatore sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire – oppure – recedere dal contratto.
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in relazione alle ore di prestazione effettivamente erogate.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Vimodrone sono i seguenti:

Denominazione Stazione appaltante:	Comune di Vimodrone
Codice Univoco di fatturazione:	BHK9ZK
Nome dell'ufficio:	Servizi Sociali
Codice fiscale:	07430220157
Partita Iva:	00858950967
C.I.G.:	

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a rettificare o integrare le discordanze rilevate; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a proseguire nel servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

I termini di pagamento si intendono comunque sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, in sede di pagamento delle relative fatture, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

13.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
--

dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero, dalle somme dovute ai subappaltatori inadempienti nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*“Esecuzione in danno”*) e 18 (*“Risoluzione del contratto”*), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00= (trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la stazione appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture

emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato ed in reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata – o frazione – di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei

danni subiti.

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore in materia di appalti di servizi pubblici e dal Codice civile.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di esercitare la facoltà della proroga tecnica, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
--

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
è.....

Il Responsabile unico del procedimento
(Documento sottoscritto con firma digitale)



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Ufficio Servizi Sociali e Alla Persona

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e disabili - SAD

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 3 – PERSONALE	8
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	10
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	10
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	12
ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	13
ART. 9 – RESPONSABILITÀ	13
ART. 10 – ASSICURAZIONE	14
ART. 11 – PERSONALE	15
ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	18
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI	21
ART. 15 – PENALITÀ	21
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO	22



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 19 – RECESSO	24
ART. 20 – FORO COMPETENTE	24
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	24
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	24
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	25



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Rodano
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Rodano che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

AOO: COMUNE DI RODANO

VIA TURATI 9 - C.A.P. 20090 – TEL 02/959595.1 (centralino) - FAX 02/959595.225 - P.IVA 09179860151 – C.F. 83503550150
www.comune.rodano.mi.it – PEC comune.rodano@pec.regione.lombardia.it



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone fragili (di seguito indicato nel presente capitolato come “SAD”) residenti nel comune di Rodano.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- Mantenere la persona nel proprio ambiente di vita;
- Coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- Offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza;

<i>Prestazioni oggetto del servizio</i>	<i>Importi presunti (oltre I.V.A. di legge)</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 90.512,00	100
Importo complessivo presunto del servizio	€ 90.512,00	100

DIMENSIONE DEL SERVIZIO E VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Si stima, sulla base del dato storico dell'ultimo anno, la seguente dimensione dell'appalto:

Funzioni professionali:

- **Operatori ASA/OSS** per presunte **n. 1.744 ore annue**, ripartite negli interventi di assistenza al domicilio di anziani e disabili. Il numero complessivo di ore per il periodo d'appalto dal 01/10/2017 al 30/09/2020 ammonta pertanto a presunte n. 5.178 ore



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- **Coordinatore/referente** per presunte **n. 33 ore annue**. Il numero complessivo di ore per il periodo d'appalto dal 01/10/2017 al 30/09/2020 ammonta pertanto a presunte n. **102 ore**

Nel monte ore vengono **comprese** le ore a diretto contatto con gli utenti e le altre attività, quali incontri di equipe con l'assistente sociale comunale, necessarie per la corretta gestione del servizio, secondo la programmazione concordata con il Comune e dallo stesso autorizzata. Nessuna attività verrà riconosciuta e retribuita se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Il valore complessivo dell'appalto è determinato presuntivamente, per tutto il periodo considerato, **in € 90.512,00 oltre IVA dovuta per legge.**

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il valore dell'appalto commisurato all'ora di servizio reso in modo univoco per tutte le figure professionali (operatore ASA/OSS, coordinatore) **è determinato presuntivamente in € 17,15 (IVA esclusa).**

Il monte ore complessivo indicato per lo svolgimento dell'appalto nel periodo 01.10.2017/30.09.2020 corrisponde a n. 5.280 ore.

Il valore sarà determinato effettivamente in conseguenza dell'offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il ribasso dovrà essere effettuato, con le modalità indicate nella lettera di invito, sull'importo orario; tale quota verrà considerata quale valore di riferimento per tutte le figure professionali coinvolte per il servizio nel suo complesso, pertanto anche per le necessarie funzioni amministrative, di coordinamento complessivo, di attività legate alla sicurezza e quant'altro necessario al pieno adempimento dal parte dell'appaltatore.

Si indicano di seguito i riferimenti che hanno determinato il valore presunto dell'appalto.

Si specifica che il monte ore preventivato è da considerarsi puramente indicativo e potrà subire variazioni in incremento o decremento in relazione ai fabbisogni effettivi determinati dal Comune per ciascuna attività.

L'incremento di prestazione, previa verifica riguardo alle risorse di bilancio, verrà comunicata dal Comune all'appaltatore, concordando con lo stesso le modalità operative per la sua attuazione.

Il decremento di prestazione, a fronte di una diminuita necessità e a insindacabile giudizio del Comune, verrà comunicato all'appaltatore che non potrà vantare al riguardo alcuna compensazione.

Importo complessivo (01/04/2016- 31/12/2018) a base d'asta (comprensivo di IVA) e suddivisione nelle annualità	n. ore complessive e costi preventivati per le due funzioni		n. ore e costi preventivati per prestazioni asa/oss		n. ore preventivate e costi per funzioni di coordinamento	
	Monte ore	€ 18,00	Monte ore	€ 18,00	Monte ore	€ 18,00



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Anno 2017 (01/10/2017 31/12/2017)	500	9.000,00	490	8.820,00	10	180,00
Anno 2018 (01/01/2018 31/12/2018)	1777	31.986,00	1744	31.392,00	33	594,00
Anno 2019 (01/01/2019 31/12/2019)	1777	31.986,00	1744	31.392,00	33	594,00
Anno 2020	1226	22.068,00	1200	21.600,00	26	468,00
Totale	5280	95.040,00	5178	93.204,00	102	1.836,00

Il prezzo su base oraria è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e attivati secondo le modalità e specifiche indicate nel presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il valore economico che verrà espresso dall'appaltatore costituirà il dato che verrà utilizzato per la fatturazione mensile, che sarà quantificata sulla base del costo orario espresso dall'appaltatore, moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel mese considerato dalle funzioni ASA/OSS e di coordinamento, comprensive del tempo dedicato al rapporto diretto con l'utenza, alle riunioni di equipe, alla supervisione e al coordinamento, ed alle altre attività. Tutte le attività, per tipologia e durata, dovranno essere concordate con il Comune. La quantificazione e la suddivisione delle ore lavorate andrà rendicontato mediante report compilato dall'appaltatore e dalla stessa allegato alla fattura mensile.

DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 36 (*trentasei*) mesi consecutivi, e precisamente dal **01.10.2017 al 30.09.2020**

PROROGA TECNICA

La durata del contratto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento amministrativo del responsabile di settore, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n 50/2016

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare, e sono attivati su istanza del richiedente o suo familiare dai Servizi Sociali del Comune di residenza. La Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Per ciascun utente verrà elaborato, a cura dell'assistente sociale comunale, un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), con il quale saranno indicate le possibili attività da erogare. Le attività saranno riconducibili alle seguenti aree:

ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE:

- VESTIZIONE E ALZATA SEMPLICE DAL LETTO
- PULIZIA PER L'IGIENE QUOTIDIANA, COMPRESE PRESTAZIONI DI PEDICURE E MANICURE, AIUTO CURE IGIENICHE PARZIALI E GIORNALIERE (ES. IGIENE DEL VISO, MANI, IGIENE PERIANALE, SOTTOMAMMARIA, SCHIENA, ASCELLE)
- BAGNO ASSISTITO (DOCCIA, BAGNO IN VASCA, IGIENE DEI CAPELLI A LETTO, SPUGNATURA)
- AIUTO NELL'ASSUNZIONE DEL PASTO (RIORDINO CUCINA)

AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA:

- ATTIVITA' DI AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE
- AIUTO NELLA MOBILIZZAZIONE DELLE PERSONE ALLETTATE
- ALZATA CON PASSAGGIO LETTO/CARROZZINA
- ACCORGIMENTI PER UNA GIUSTA POSTURA DEGLI ARTI IN CONDIZIONE DI RIPOSO
- AIUTO NELL'USO DI AUSILI UTILI ALL'AUTOMIA PERSONALE
- RITIRO E CONSEGNA RICETTE MEDICHE A DOMICILIO
- PREPARAZIONE E SUPERVISIONE TERAPIE ORALI SU INDICAZIONE E SUPERVISIONE SANITARIA

PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL GOVERNO DELL'ALLOGGIO:

- IGIENE E PULIZIA AMBIENTALE ORDINARIA ANCHE CON L'AUSILIO DI ELETTRODOMESTICI;
- LAVAGGIO E RIORDINO DELLA BIANCHERIA;
- RIFACIMENTO LETTI;
- SPESA A DOMICILIO, APPROVVIGIONAMENTO GENERI DI PRIMA NECESSITA';

PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE

- COMPAGNIA E SOSTEGNO ALLA SOCIALIZZAZIONE
- ACCOMPAGNAMENTO PRESSO MEDICO DI MEDICINA GENERALE
- ACCOMPAGNAMENTO E SVOLGIMENTO DI PICCOLE COMMISSIONI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RODANESE

ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO:

- EFFETTUAZIONE DI APPOSITE RIUNIONI, GENERALMENTE CON CADENZA BIMESTRALE CON IL REFERENTE DEL SERVIZIO INDIVIDUATO DALLA COOPERATIVA E L'ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE PER UN CONFRONTO SU EVENTUALI PROBLEMI E SUI PROGETTI DI CURA IN CORSO;
- COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL CASO DI RILEVAZIONE DURANTE L'ATTIVITA' DI PROBLEMI NON EVIDENZIATI PRECEDENTEMENTE



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI UTENTI E DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, SULLA BASE DI APPOSITE SCHEDE O MEDIANTE ALTRE MODALITA' DI RILEVAZIONE, I CUI CONTENUTI, PROPOSTI DALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA, ANDRANNO CONCORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- STESURA, DUE VOLTE ALL'ANNO O SU RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DEL COMUNE, DI UNA BREVE RELAZIONE SUI SERVIZI, EVIDENZIANDO LE POTENZIALITA' E LE CRITICITA' DEI MEDESIMI.

Al fine di elaborare il Piano di Assistenza Individualizzato l'assistente sociale comunale effettuerà una visita domiciliare presso l'utente, in collaborazione con il referente individuato dall'organizzazione.

Il PAI individuerà gli obiettivi, le prestazioni richieste e la periodicità degli interventi (tipologia, durata e frequenza delle prestazioni). Sarà cura dell'assistente sociale comunale trasmettere copia del PAI al referente dell'organizzazione che, conseguentemente, organizzerà i piani di lavoro di ogni singolo operatore.

Il coordinatore/referente dell'organizzazione aggiudicataria dovrà:

- Comunicare agli operatori i piani di lavoro, curando il passaggio di informazioni soprattutto nel caso di sostituzioni;
- Assicurare che venga realizzato per ogni utente il piano di lavoro;
- Fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale(es guanti monouso, mascherine, camice) in base alle normative sulla sicurezza;
- Trasmettere mensilmente al comune i piani di lavoro preventivi e consuntivi;
- Assicurare la continuità dei progetti di assistenza in favore dell'utente durante i periodi di ferie dei singoli operatori;
- Partecipare, unitamente al personale asa/oss impegnato nelle prestazioni di assistenza domiciliare, alle riunioni di equipe, organizzate dall'assistente sociale comunale con cadenza solitamente bimestrale e finalizzate ad un confronto su eventuali problemi di natura organizzativa e sui progetti di cura attivi in favore degli utenti.

ORARIO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi all'anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 13.30 - dal lunedì al venerdì.

I servizi di cui sopra saranno sospesi in concomitanza con le festività civili e religiose.

ART. 3 – PERSONALE

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona del comune.

Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il monte ore affidate ad altri operatori in servizio.

La sostituzione del personale dipendente dell'aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato:

- N 2 operatori ASA/OSS in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale;
- N 1 coordinatore/referente in possesso di attestato ASA/OSS e con esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare in favore di persone fragili almeno biennale.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva l'applicazione - su richiesta dell'appaltatore, oppure della stazione appaltante – dell'incremento o decremento percentuale rilevato dell'ISTAT (indice FOI - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) decorsi i primi 12 mesi contrattuali; tale incremento o decremento ISTAT avrà effetto contrattuale dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta da parte dell'appaltatore (o da parte della stazione appaltante), come risultante dalla registrazione al Protocollo Generale della stazione appaltante, escluso qualsiasi effetto retroattivo della richiesta medesima.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'appaltatore. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Rodano", intestata all'appaltatore e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della stazione appaltante, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della stazione medesima.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari, con rivalsa sulla cauzione prestata.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'appaltatore senza consenso della stazione appaltante, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità della stazione appaltante;
- c) utenti del SAD o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'appaltatore stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività, di cui l'appaltatore si fa carico in forza del relativo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio appaltato. Di conseguenza è onere dell'appaltatore accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro con il limite unico di € 600.000,00= (seicentomila/00) per danni a persone, animali e/o cose.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2) essere riferite specificamente al servizio in questione;
- 3) dovranno coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o da dipendenti/operatori dello stesso.
- 4) prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Rodano”*;
- 5) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 6) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Rodano, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-6).

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della stazione appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ufficio servizi sociali e alla persona – entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno all'appaltatore medesimo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'appaltatore deve:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti e loro famigliari. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro famigliari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili, documenti nell'esercizio del proprio lavoro.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

11.3 – Adempimenti dell'appaltatore

L'appaltatore deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'effettiva assunzione del servizio, l'elenco del personale adibito al servizio, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'Autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Nella fase di reclutamento del personale, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale asa/oss già in servizio con il precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

11.4 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'appaltatore derivanti dall'applicazione del predetto D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma ,2 lettere a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Qualora l'appaltatore sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18, del codice dei contratti pubblici, qualora l'appaltatore sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire – oppure – recedere dal contratto.
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in relazione alle ore di prestazione effettivamente erogate.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Rodano sono i seguenti:

Denominazione Stazione appaltante:	Comune di Rodano
---	------------------



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Codice Univoco ufficio:	UFS0UW
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale:	83503550150
Partita Iva:	09179860151
C.I.G.:	

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a rettificare o integrare le discordanze rilevate; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a proseguire nel servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

I termini di pagamento si intendono comunque sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, in sede di pagamento delle relative fatture, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

assicurativi.

13.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero, dalle somme dovute ai subappaltatori inadempienti nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*"Esecuzione in danno"*) e 18 (*"Risoluzione del contratto"*), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00= (trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la stazione appaltante



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato ed in reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata – o frazione – di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore in materia di appalti di servizi pubblici e dal Codice civile.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è.....

Il Responsabile unico del procedimento

(Documento sottoscritto con firma digitale)

ALL. 1 - FAC SIMILE ISTANZA

Comune di Vimodrone
Settore Servizi alla Persona

**Risposta all'indagine di mercato al fine di indire una procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili – SAD.
Lotto I Comune di Vimodrone – Lotto II Comune di Rodano**

Il sottoscritto _____ nato a _____,
Il _____ residente _____
in Via, _____ tel _____
munito di necessari poteri di qualità di legale rappresentante dell'operatore economico

_____, con sede in _____, capitale sociale _____

P.IVA _____ iscritto nel registro delle imprese di
_____, n. _____,

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 che verrà espletata per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

A tal fine

DICHIARA

- Di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di non incorrere nella causa interdittiva di cui all' art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 o di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- **(per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese):** di essere iscritto nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016;
- Di essere registrato presso la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia ed essere qualificato sia per il Comune di Vimodrone sia per il Comune di Rodano;
- Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione sia per il Comune di Vimodrone che per il Comune di Rodano per il CPV: 85312400-3;
- aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili per un unico committente con un monte ore annuo non inferiore a n. 1600 ore;
- Di essere consapevole ed accettare che l'invio e tutte le comunicazioni successive relative alla procedura avverranno tramite piattaforma Sintel. In ogni caso i recapiti di riferimento sono i seguenti:

referente Sig: _____

recapito telefonico cell. _____

PEC _____

*Documento sottoscritto
digitalmente dal legale
rappresentante*